



Decreto n. 260/2019

**Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Terza Sezione**

Il Presidente

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;

Visto il codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013 e s.m.i., recante "*Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficienza della Giustizia Amministrativa*" ed in particolare l'art. 2, recante "*Ripartizione delle materie fra le sezioni e assegnazione degli affari ai magistrati*";

Visto il decreto del Presidente del TAR Lazio 16 dicembre 2019 n. 245, con cui è stato stabilito il riparto delle materie fra le Sezioni esterne del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, per l'anno 2020;

Richiamati i propri decreti 19 dicembre 2018 n. 282, 3 aprile 2019 n. 64 e 8 maggio 2019 n. 81, recanti il riparto delle materie, per l'anno 2019, nell'ambito della Sezione terza esterna, tra le Sezioni terza principale ed interne;

Valutato il carico complessivo del contenzioso delle Sezioni terza principale ed interne, avuto riguardo ai flussi dei ricorsi depositati nelle diverse materie attribuite, alla tipologia di rito (abbreviato o ordinario) delle singole controversie ed all'incidenza dei contenziosi con richiesta di misura cautelare - monocratica e collegiale;

Ritenuto di dover assicurare una equilibrata distribuzione del carico di lavoro all'interno della Sezione terza esterna, tenuto conto della consistenza effettiva degli organici del personale di magistratura;

Sentiti i Presidenti delle Sezioni interne terza *bis*, terza *ter* e terza *quater*,

DECRETA

Art. 1

1. Per l'anno 2020 i ricorsi, ivi compresi quelli pendenti ed esclusi quelli per i quali sia stata fissata la data della prossima udienza di merito, assegnati alla competenza della Sezione Terza esterna, saranno così ripartiti:
 - a) **alla Sezione terza principale**, sono assegnati i ricorsi proposti avverso gli atti e provvedimenti delle seguenti amministrazioni:

- Ente Poste Italiane s.p.a;
- Radiotelevisione italiana (RAI);
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, limitatamente agli atti e provvedimenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;
- Gruppo Ferrovie dello Stato (Trenitalia, RFI, Italferr, Ferservizi, Centostazioni S.p.a.);
- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e Gestori Aeroportuali;
- Ente Nazionale di Assistenza al Volo (ENAV);
- Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV);
- Capitanerie di Porto e Autorità Portuali;
- Autorità di regolazione dei trasporti (ART);
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, limitatamente alle questioni inerenti le Università degli Studi e con esclusione delle questioni inerenti le abilitazioni scientifiche nazionali;
- Autorità nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
- C.N.R.;
- Controversie di cui all'art. 119, comma 1, lett. l) del CPA (produzione e trasmissione energia);
- Enti operanti nell'ambito del settore di competenza delle amministrazioni sopra indicate.

b) alla Sezione terza *bis*, sono assegnati i ricorsi proposti avverso gli atti e provvedimenti delle seguenti amministrazioni:

- Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca, escluse le questioni inerenti le Università degli Studi;
- Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca, questioni inerenti le abilitazioni scientifiche nazionali;
- Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca, questioni inerenti la materia di cui al D.M. 92/2019 (specializzazione per le attività di sostegno degli insegnanti dei vari ordini e gradi scolastici);
- Scuole di formazione superiore musicale e coreutica, Istituti ed Enti di ricerca e quelli equiparati, escluso il C.N.R.;
- Agenzia per la Formazione e l'Istruzione Professionale; AFAM;
- Enti operanti nell'ambito del settore di competenza delle amministrazioni sopra indicate.

c) alla Sezione terza *ter*, sono assegnati i ricorsi proposti avverso gli atti e provvedimenti delle seguenti amministrazioni:

- Ministero Affari Esteri;
- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM);
- Ministero dello Sviluppo Economico, inclusi la Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e fiscali e gli Ispettorati territoriali;
- Gestore Servizi Energetici (G.S.E.);
- Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ex I.C.E.);
- E.N.E.A;
- ENEL;

- Camere di Commercio;
- Agenzia per le Normative e i Controlli Tecnici; Casse Conguaglio;
- Agenzia per la Proprietà Industriale;
- Enti operanti nell'ambito del settore di competenza delle amministrazioni sopra indicate.

d) alla Sezione terza *quater*, sono assegnati i ricorsi proposti avverso gli atti e provvedimenti delle seguenti amministrazioni:

- Ministero della Salute;
- ISS - Istituto Superiore di Sanità;
- AIFA;
- Regioni, limitatamente ai ricorsi in materia della sanità;
- Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e Istituti Fisioterapici Ospedalieri;
- Ordini professioni tecniche e non legali;
- Croce Rossa Italiana;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- I.N.P.S., I.N.A.I.L., comprese le gestioni di casse ed enti preesistenti;
- Enti di patronato, compresi gli atti generali di regolamentazione del relativo rapporto di impiego;
- E.N.P.A.I.A.; E.N.P.A.C.L.; E.N.P.A.M.; E.N.A.S.A.R.C.O.;
- Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL);
- I.S.T.A.T. – Istituto Nazionale di Statistica;
- A.C.I.;
- Enti operanti nell'ambito del settore di competenza delle amministrazioni sopra indicate.

Art. 2

1. I ricorsi proposti avverso atti e provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad esse connesse e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate, sono assegnati secondo il criterio di individuazione dell'amministrazione che ha emanato l'atto o il provvedimento impugnato.

Art. 3

1. Nei casi di urgenza, i ricorsi potranno essere assegnati, limitatamente alla trattazione dell'istanza incidentale di sospensione, alla Sezione che si riunisce per prima o ad apposito collegio straordinario, costituito anche da magistrati di diverse Sezioni.

Art. 4

1. Ai criteri di cui ai precedenti articoli si potrà derogare in caso di ricorsi connessi.
2. I ricorsi di ottemperanza sono assegnati alla Sezione che ha pronunciato il provvedimento giurisdizionale di cui è chiesta l'attuazione.

Art. 5

1. Ove si ravvisi, nel corso dell'anno, la necessità di equilibrare il carico dei ricorsi per esigenze sopravvenute, si provvederà con apposito provvedimento.

Art. 6

1. In caso di dubbia assegnazione, la relativa competenza sarà stabilita dal Presidente della Sezione esterna.
2. Il Presidente si riserva di assegnare singoli ricorsi a Sezione diversa da quella designata in ragione della materia trattata, ove sussistano particolari ragioni di opportunità e per sopravvenute esigenze.

Art. 7

1. Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 2020.

Roma, 27 dicembre 2019

(Giuseppe Daniele)